

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (II)	<i>Pag.</i>	3
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	4
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	8
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	34
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	42

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Esame emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	3
---	---

COMITATO DEI NOVE

Lunedì 4 maggio 2015.

**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.
Esame emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata
dalla Camera e modificata dal Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
19 alle 19.05.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 4

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 5

AVVERTENZA 7

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 4 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 19.05.

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2015.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con riferimento alle richieste di chiari-

mento fatte dal relatore nella precedente seduta, evidenzia che le attività di asseverazione tecnica delle prescrizioni da inviare ai contravventori, ai sensi dell'articolo 318-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuate dall'ente specializzato competente nella materia trattata, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che tali attività rientrano tra quelle già istituzionalmente attribuite e svolte a legislazione vigente dal citato ente, che potrà quindi provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a sua disposizione.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato,

dalla Camera e modificata dal Senato, recante Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente;

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui le attività di asseverazione tecnica delle prescrizioni da inviare ai contravventori, ai sensi dell'articolo 318-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuate dall'ente specializzato competente nella materia trattata, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che tali attività rientrano tra quelle già istituzionalmente attribuite e svolte a legislazione vigente dal citato ente, che potrà quindi provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a sua disposizione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, comunica inoltre che, nella giornata odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento Pili 1.20. Poiché le proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle medesime nulla osta.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.10.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Lunedì 4 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 19.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

Atto n. 145.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo, adottato in esercizio della delega conferita dalla legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea – secondo semestre 2013), è composto dall'articolo 1, che modifica il decreto legislativo n. 633 del 1996, e dall'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe confermato che le attività previste dal provvedimento a carico delle ASL e degli uffici periferici del Ministero della salute possono essere svolte con le risorse disponibili a normativa vigente. A tal fine, andrebbe chiarito se le prestazioni delle figure professionali configurate dal testo – veterinario ufficiale e veterinario autorizzato – siano finanziate a carico dei soggetti privati interessati, escludendo oneri per le ASL compe-

tenti territorialmente e per i Posti di ispezione frontaliera. Con riferimento all'estensione, da 24 a 48 ore prima della spedizione, del termine per l'effettuazione degli esami clinici sugli animali, ritiene che andrebbe specificato se tale previsione possa determinare un onere aggiuntivo a carico delle strutture pubbliche in cui alloggiavano gli animali vivi in partenza verso altri Paesi UE.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che attualmente i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute – Uffici veterinari adempimenti comunitari e Posti di ispezione frontaliera – sono coperti, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, avvalendosi delle risorse allocate su appositi piani gestionali di taluni capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo Ministero. Evidenzia che su tali piani gestionali risultano iscritti, per il triennio 2015-2017, i seguenti stanziamenti: 24.155 euro per il 2015, 24.259 euro per il 2016 e 24.246 euro per il 2017 (piano gestionale n. 10 del cap. 5100); 101.039 euro per il 2015, 101.465 euro per il 2016 e 101.403 euro per il 2017 (piano gestionale n. 15 del cap. 5100); 50.660 euro per ciascuno degli anni 2015-2017 (piano gestionale n. 1 del cap. 5023).

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che le attività di controllo, effettuate dal veterinario ufficiale, sono le stesse che vengono svolte attualmente ai sensi del decreto legislativo n. 633 del 1996, finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente e poste a carico, in particolare, sui capitoli 5100 e 5023 del bilancio del Ministero della salute.

Rileva inoltre che le attività di controllo del veterinario autorizzato, essendo prestate su richiesta ed a beneficio dell'operatore, sono poste completamente a carico di quest'ultimo.

Infine chiarisce che l'estensione, da 24 a 48 ore prima della spedizione, del termine per l'effettuazione degli esami clinici sugli animali non determina nuovi

o maggiori oneri a carico delle strutture pubbliche, poiché gli animali in partenza verso altri Paesi UE, in attesa di esame clinico, sono alloggiati presso le strutture dell'operatore interessato alla spedizione che ne sopporta i conseguenti oneri.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti (atto n. 145);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di controllo, effettuate dal veterinario ufficiale, sono le stesse che vengono svolte attualmente ai sensi del decreto legislativo n. 633 del 1996, finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente e poste a carico, in particolare, sui capitoli 5100 e 5023 del bilancio del Ministero della salute;

le attività di controllo del veterinario autorizzato, essendo prestate su richiesta ed a beneficio dell'operatore, sono poste completamente a carico di quest'ultimo;

l'estensione, da 24 a 48 ore prima della spedizione, del termine per l'effettuazione degli esami clinici sugli animali non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle strutture pubbliche, poiché gli animali in partenza verso altri Paesi UE, in attesa di esame clinico, sono alloggiati presso le strutture dell'operatore interes-

sato alla spedizione che ne sopporta i conseguenti oneri;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati all'articolo 5</i>)	13
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	32

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Davide Faraone.

La seduta comincia alle 9.20.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di domenica 3 maggio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte quindi che si procederà preliminarmente all'esame di proposte emendative precedentemente accantonate: si tratta dell'emendamento Costantino 2.306 e degli articoli aggiuntivi Costantino 2.04 e 2.05, in tema di introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale e dell'emendamento Simonetti 2.246 in materia di insegnamento ai bambini non udenti.

Celeste COSTANTINO (SEL) sottolinea che le sue proposte emendative intendono attuare l'articolo 14 della Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, ratificata con legge dal Parlamento italiano, quale elemento caratterizzante dei primissimi tempi della legislatura. Ricordato che in Europa solo l'Italia e la Grecia non recano l'insegnamento dell'educazione sentimentale quale strumento concreto di attuazione della Convenzione, che viceversa sarebbe giovevole per combattere e prevenire gli episodi – purtroppo attualissimi – di femminicidio e di violenza di

genere, espone altresì che, in sede di esposizione delle linee programmatiche del suo dicastero, la Ministra Giannini non solo si era dichiarata favorevole a promuovere l'educazione sentimentale nelle scuole, ma aveva sostenuto che sussistevano le risorse necessarie per tale finalità. Osserva infine che già, di fatto, in diverse istituzioni scolastiche l'educazione sentimentale viene impartita con progetti a livello locale: la politica deve quindi anche in questo settore adeguarsi alle buone pratiche esistenti nel Paese reale.

Mara CAROCCI (PD) pur concordando con lo spirito dell'intervento della collega Costantino, ricorda che proprio nella giornata di ieri la Commissione ha approvato l'emendamento Martelli 2.41 che va nella direzione delle proposte emendative di cui si discute.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) voterà per gli emendamenti della collega Costantino.

Anna ASCANI (PD), osservato che — proprio come rammentato dalla collega Costantino — il Parlamento ha ratificato assai tempestivamente la Convenzione di Istanbul, non vorrebbe che la proponente svalutasse troppo il ruolo parlamentare, tenuto conto anche dell'emendamento Martelli cui ha fatto cenno la collega Carocci.

Elena CENTEMERO (FI-PdL) deve ricordare che già nel 2009 il Governo Berlusconi aveva promosso e portato ad approvazione la legge sullo *stalking* e il progetto cosiddetto « Violenza ? No grazie ».

Umberto D'OTTAVIO (PD) si domanda se l'emendamento Costantino 2.306 prelude a un voto agli alunni sulla materia.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, non disconosce l'importanza del tema ma ripete che esso trova ampio spazio nell'emendamento Martelli 2.41. Crede che la previsione specifica di un insegnamento possa trovare trattazione più propria in

un distinto procedimento, che propone di avviare subito dopo la conclusione dell'A.C. 2994.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, assicura che promuoverà l'inserimento nel calendario della Commissione delle proposte di legge in tema di educazione sentimentale.

Manuela GHIZZONI (PD) s'impegnerà sul terreno indicato dalla presidente. In questa sede, viceversa, mostra perplessità sugli emendamenti, perché un nuovo insegnamento pone non solo il tema del voto all'alunno ma anche quello della formazione dei docenti.

Il sottosegretario Davide FARAONE, si associa alle considerazioni della relatrice e della deputata Ghizzoni e invita la presentatrice a ritirare gli emendamenti, onde consentire la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Celeste COSTANTINO (SEL) presentò un ordine del giorno già in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 104 del 2013 (c.d. decreto Carrozza) e l'atto rimase lettera morta. Ribadito che l'emendamento Martelli ha un contenuto diverso dai suoi, insiste per la votazione.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) voterà a favore.

La Commissione respinge l'emendamento Costantino 2.306, restando preclusi gli articoli aggiuntivi Costantino 2.04 e 2.05.

Rocco PALESE (FI-PdL) illustra diffusamente l'articolo aggiuntivo 3.01, facendo riferimento anche ai suoi emendamenti 4.7 e 5.19 di contenuto analogo.

Il sottosegretario Davide FARAONE sottolinea l'attenzione del Governo per le proposte emendative dell'onorevole Palese. Lo invita quindi a trasformare l'articolo

aggiuntivo 3.01 in un ordine del giorno per l'Assemblea.

Rocco PALESE (FI-PdL) non può accogliere l'invito.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Palese 3.01.

Roberto SIMONETTI (LNA) illustra l'emendamento 2.246, il cui scopo è di prevedere che l'insegnamento sia assicurato ai bambini non udenti anche tramite il canale del metodo di comunicazione LIS, il linguaggio dei segni, al fine di fornire pari opportunità di apprendimento a questi bambini. Nel ricordare che si tratta di sperimentazioni avvenute con successo già in alcune Regioni, si dichiara disposto a una riformulazione dell'emendamento, purché si vada nella direzione di dare dignità istituzionale a tale forma di apprendimento.

Luisa BOSSA (PD) osserva come il metodo LIS non possa essere considerato una lingua parlata e si rivolge alla tipologia dei sordi segnanti ma non a quella dei sordi oralisti. Pensa quindi che la materia debba essere trattata in modo organico presso la Commissione Affari sociali, cui risultano deferite numerose proposte di legge.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, nel condividere quanto affermato dalla collega Bossa, invita il collega Simonetti a ritirare il suo emendamento al fine di consentire una maggiore riflessione che coinvolga anche la Commissione Affari sociali.

Roberto SIMONETTI (LNA) preferirebbe che lo si lasciasse accantonato.

Il sottosegretario Davide FARAONE e Giancarlo GIORDANO (SEL) non sarebbero contrari.

La Commissione accantona nuovamente l'emendamento Simonetti 2.246.

Dopo un intervento di Roberto RAMPI (PD), Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 10.30, è ripresa alle 10.55.

La Commissione passa all'esame dell'articolo 5 e dei relativi emendamenti (*vedi allegato 1*).

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Altieri 5.7 e Brescia 5.20 e sugli identici emendamenti Giancarlo Giordano 5.51 e Palmieri 5.1009, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Coppola 5.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 5.31, mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Causin 5.45 e Vezzali 5.42. Esprime parere contrario sugli emendamenti Altieri 5.1008 Simonetti 5.1002, mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario Binetti 5.47. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Russo 5.8 e Giancarlo Giordano 5.52, mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sugli emendamenti Valeria Valente 5.1003 ed Ascani 5.41. Esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 5.50, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Santerini 5.48 e sugli identici emendamenti Giancarlo Giordano 5.53 e Centemero 5.9; esprime parere contrario sull'emendamento Giancarlo Giordano 5.49, mentre invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Ascani 5.1001; esprime parere favorevole sugli emendamenti Ascani 5.38 e 5.54, segnalando un refuso, la citata lettera *n*) deve intendersi lettera *m*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Luigi Gallo 5.23, 5.21, 5.22 e Marzana 5.24, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Ascani 5.1000.

Esprime, quindi, parere contrario sugli identici emendamenti Altieri 5.12 e Palmieri 5.13 e invita al ritiro ovvero esprime parere contrario sull'emendamento Coppola 5.5. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ascani 5.40 e 5.39, mentre esprime parere contrario sugli emenda-

menti Palmieri 5.11 e 5.14, Vacca 5.27 e Marzana 5.25. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Vacca 5.26 e 5.28, nonché sugli identici emendamenti Malpezzi 5.34 e Centemero 5.1007. Esprime, quindi, invito al ritiro ovvero parere contrario sugli identici emendamenti Sgambato 5.35, Ciraci 5.2 e Vezzali 5.44, nonché sull'emendamento Martelli 5.18, esprime parere contrario sull'emendamento Piso 5.46; esprime parere favorevole sull'emendamento Carocci 5.33, mentre esprime invito al ritiro o parere contrario sugli emendamenti Manzi 5.32, Blažina 5.36, nonché esprime parere contrario sugli emendamenti Palmieri 5.16, Luigi Gallo 5.30, Palese 5.19 e D'Uva 5.29. Esprime, quindi, invito al ritiro ovvero parere contrario sull'articolo aggiuntivo 5.0.1002; esprime, infine, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Giancarlo Giordano 5.07, Adornato 5.04 e Vacca 5.0.1004 e 5.0.1005.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere conforme.

La Commissione respinge l'emendamento Altieri 5.7, mentre approva l'emendamento Coppola 5.4 (*vedi allegato 2*).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto l'emendamento Brescia 5.20 ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Ascani ad eccezione di quelli che hanno ricevuto il parere favorevole da parte della relattrice.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 5.51 e Palmieri 5.1009.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti gli emendamenti Crippa 5.31 e Causin 5.45 ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI) ritira l'emendamento a sua prima firma 5.42.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Altieri 5.1008 e Simonetti 5.1002.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto l'emendamento Binetti 5.47 e Giancarlo Giordano 5.52 ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento a prima firma Russo 5.8 e lo ritira.

Anna ASCANI (PD) sottoscrive l'emendamento Valeria Valente 5.1003.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinti gli emendamenti Valeria Valente 5.1003 e Ascani 5.41 ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Costantino 5.50; approva l'emendamento Santerini 5.48 (*vedi allegato 2*) e gli identici emendamenti Giancarlo Giordano 5.53 e Centemero 5.9 (*vedi allegato 2*); indi respinge l'emendamento Giancarlo Giordano 5.49.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà per respinto l'emendamento Ascani 5.1001 ai fini della ripresentazione in Assemblea.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Ascani 5.54.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Ascani 5.38 (*vedi allegato 2*).

Anna ASCANI (PD) ritiene opportuno sottolineare l'importanza delle norme contenute nell'articolo 21 e che affrontano il tema dell'innovazione digitale, questione che alcuni colleghi avevano chiesto di stralciare dal provvedimento. Al contrario sottolinea l'importanza di aver mantenuto tali principi di delega nell'ambito del provvedimento in esame grazie ai quali la didattica digitale diventa parte integrante di quella tradizionale.

Milena SANTERINI (PI-CD) desidera intervenire sull'articolo 21 che rappresenta, a suo giudizio, un punto qualificante della riforma e che contiene alcune norme fortemente innovative, quali ad esempio quelle sulla formazione e quelle sulla valutazione dei docenti. Ritiene che su questi temi sia necessario compiere scelte coerenti rispetto al piano complessivo della riforma; sarebbe infatti un grave problema se non ci fosse un piano strategico che su questi argomenti coinvolga pienamente le scuole e le università. Ritiene quindi che questa parte della riforma meriti un ulteriore approfondimento e che vadano trovate le giuste definizioni per i *partner* coinvolti in questi processi.

Bruno MOLEA (SCpI) sottoscrive l'emendamento Ascani 5.54.

Giancarlo GIORDANO (SEL) voterà a favore, perché riduce l'ambito delle deleghe contenute nell'articolo 21.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ritiene che dovrebbero essere espunti dalla delega di cui all'articolo 21 anche il riordino delle modalità di assunzione e formazione dei dirigenti scolastici (previsto alla lettera *d*) e la revisione degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche (di cui alla lettera *f*).

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene opportuno circoscrivere l'ambito della delega di cui alla lettera *c*) dell'articolo 21, che appare imprecisa e generica: occorre, infatti, precisare i criteri da utilizzare ai fini del riordino e della semplificazione del sistema di reclutamento vigente, nonché per la definizione di nuovi percorsi di formazione iniziale, aspetti che, a suo

avviso, dovrebbero essere valutati congiuntamente.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ritiene opportuno approfondire un ulteriore aspetto della delega: si tratta della lettera *l*) dell'articolo 21, concernente la garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, attraverso la definizione dei livelli essenziali di apprendimento e formazione. Ricorda, al riguardo, che presso l'altro ramo del Parlamento è stata presentata la proposta di legge S. 1677 Puglisi, recante definizione dei principi fondamentali, delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio.

Mara CAROCCI (PD) ritiene opportuno espungere dalla delega di cui all'articolo 21 del provvedimento anche la lettera *o*), concernente l'adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato: in merito a questi ultimi, auspica sia debitamente valutato il percorso svolto in alternanza scuola/lavoro.

La Commissione approva quindi l'emendamento Ascani 5.54 (*vedi allegato 2*).

Antonio PALMIERI (FI-PdL), si augura che d'ora innanzi la discussione si attenga all'articolo in discussione e non si avventuri sul domani, di cui non v'è certezza.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.35.

ALLEGATO 1

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: Al fine di *fino a:* studenti con *le seguenti:* Al fine di rendere il digitale un importante strumento didattico per la costruzione delle competenze l'acquisizione di nuove conoscenze e strumenti educativi degli studenti.

5. 7. Altieri, Marti, Distaso, Ciraci, Palmieri, Centemero.

Al comma 1, dopo le parole: le competenze digitali degli studenti *aggiungere le seguenti:* e di favorire la personalizzazione della didattica, con particolare riguardo ai BES e alla disabilità.

5. 20. Brescia.

Al comma 1, dopo le parole: degli studenti *aggiungere le seguenti:* e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,.

5. 4. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargerò, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Al comma 1, inserire, in fine, le seguenti parole: tenendo conto degli investimenti

effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.

* **5. 51.** Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto.

Al comma 1, inserire in fine: tenendo conto degli investimenti effettuati dagli enti locali nel campo dell'innovazione digitale e tecnologica delle scuole.

* **5. 1009.** Palmieri, Russo, Squeri, Altieri.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Al fine di tutelare gli studenti dalla precoce esposizione a radiofrequenze è vietato installare ripetitori WI-FI presso le scuole d'infanzia, primarie, secondarie e gli Istituti superiori frequentati da ragazzi di età al di sotto di 16 anni.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica negli Istituti scolastici che scelgono di usare tecnologia di connessione internet e trasmissione dati *upload* e *download* via cavo.

1-quater. L'Istituto superiore di sanità senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato avvia di concerto con il Ministero dell'Ambiente una commissione di studio per la valutazione dei reali effetti delle onde prodotte dai ripetitori WI-FI su bambini e ragazzi nell'età pre-

adolescenziale e adolescenziale al fine di redigere delle linee guida in grado di stabilire le eventuali condizioni e criteri di installazione dei ripetitori WI-FI.

5. 31. Crippa.

Al comma 2, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: i dirigenti scolastici.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: le istituzioni scolastiche con le seguenti: i dirigenti scolastici.

5. 45. Causin.

Al comma 2 sostituire le parole: piani triennali con le seguenti: piani dell'offerta formativa.

5. 42. Vezzali.

Al comma 3 alinea, dopo le parole: i seguenti obiettivi, aggiungere le seguenti: al fine di assicurare in ogni caso lo sviluppo della banda ultralarga, fissa o mobile, dando priorità agli interventi concernenti le Regioni Obiettivo Convergenza.

5. 1008. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì, Palmieri, Centemero.

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) inserimento negli istituti tecnici e professionali delle ore di insegnamento affidate ai docenti di laboratorio (ITP) in tutti gli indirizzi ed in tutte le articolazioni, sulla base del monte ore esistente prima del riordino del secondo ciclo di istruzione ex articolo 64, comma 4-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 24, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per

l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 1002. Simonetti, Borghesi.

Al comma 3 alla lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: il potenziamento degli strumenti laboratoriali prevede anche la possibilità di fare della didattica a distanza per gli allievi disabili, o per allievi temporaneamente impossibilitati a frequentare le lezioni;

5. 47. Binetti.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative aggiungere le seguenti: locali.

* **5. 8.** Russo, Squeri, Altieri.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: istituzioni scolastiche ed educative inserire le seguenti: locali.

* **5. 52.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) adozione di strumenti tecnologici per permettere agli studenti, in caso di assenze prolungate, di seguire l'attività didattica e per consentire colloqui a distanza tra docenti e genitori, anche in collaborazione con i datori di lavoro pubblici e privati dei genitori;

5. 1003. Valeria Valente.

Al comma 3 sopprimere le lettere d) e e).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca assicura e promuove, direttamente o in collaborazione coi soggetti accreditati ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 del 2003:

a) formazione dei docenti per la cultura digitale, l'innovazione didattica e la promozione dell'utilizzo critico e consapevole dei social media, conformemente a quanto previsto all'articolo 10 comma 4;

b) la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione.

5. 41. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: innovazione didattica inserire le seguenti: e per il contrasto alle forme di cyberbullismo.

5. 50. Costantino, Duranti, Nicchi, Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: didattica, inserire le seguenti: e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

5. 48. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel quadro di un piano di stabilizzazione nazionale del personale ATA,

5.3. Ciraci, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.

* **5.53.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: la Conferenza Unificata.

* **5.9.** Centemero, Russo, Squeri.

Al comma 3, lettera f), dopo la parola: Bolzano, inserire le seguenti: e sentito il Consiglio superiore della Pubblica istruzione di cui al Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999.

5. 49. Giancarlo Giordano, Pannarale.

Sostituire la lettera g) con il seguente comma:

3-bis. Al fine di valorizzare le migliori esperienze promosse dalle scuole e dalle reti di scuole, di incrementare e sostenere iniziative di formazione del personale, di fornire consulenza alle scuole per sostenere processi di miglioramento e innovazione didattica, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca promuove una rete nazionale di centri di ricerca e formazione da collocare presso le scuole con più alto livello di innovazione.

5. 1001. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

5. 38. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

g-bis) definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;

g-ter) definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

g-quater) definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).

5. 54. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) diffusione di aule digitali come spazio dinamico in cui convergono linguaggi digitali e strumenti multimediali a supporto di metodologie e strategie didat-

tiche innovative con la presenza di dispositivi della tipologia *tablet PC* posti in rete i quali ciascuno studente può accedere ai contenuti proposti dal docente, scaricare il materiale didattico di volta in volta prodotto e interagire con docenti e studenti dello stesso o di altri istituti per lo sviluppo di una comunità scolastica nazionale in un reale *network* dinamico e in continua crescita.

5. 23. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) promozione della produzione di testi scolastici multimediali disponibili online gratuitamente per gli studenti nonché la produzione di *e-book* in base alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

5. 21. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) la stimolazione multisensoriale e multimodale attraverso l'utilizzo di vari codici di comunicazione per l'inclusione di alunni con ogni tipo di disabilità e bisogni educativi speciale.

5. 22. Luigi Gallo.

Al comma 3, dopo la lettera g), inserire la seguente:

h) inserimento della figura degli assistenti tecnici anche nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

5. 24. Marzana.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare una figura tecnica per il primo

ciclo (ITP) nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

5. 1000. Ascani, Carocci, Rocchi, Malpezzi, Scanu, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, Ghizzoni, Manzi, Narduolo, Malisani, D'Ottavio, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia:

a) i docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al piano nazionale scuola digitale per il contesto della didattica;

b) il personale ATA cui affidare il coordinamento delle attività relative al piano nazionale scuola digitale per il contesto amministrativo e informatico.

5. 1. Ciraci, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

* **5. 12.** Altieri, Marti, Distaso, Ciraci, Palmieri.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

* **5. 13.** Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuare.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: dell'autonomia aggiungere le seguenti: oppure, in mancanza, nell'ambito delle funzioni strumentali.

5. 5. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua Tentori,

Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargerò, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Al comma 4, sostituire le parole: possono individuare con la seguente: individuare.

5. 40. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 4, dopo la parola: individuare aggiungere la seguente: uno o più.

5. 11. Palmieri, Centemero, Lainati.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I dirigenti scolastici, inoltre, possono individuare tra il personale di ruolo dell'istituzione scolastica un *IT Administrator* a cui assegnare la responsabilità del controllo del sistema informativo della scuola, al fine di garantirne il corretto funzionamento del sistema e la sua connessione ad *internet*.

5. 14. Palmieri, Centemero.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-bis. Le istituzioni scolastiche possono individuare nell'ambito dell'organico il personale ATA per il coordinamento del contesto amministrativo e informatico delle attività del Piano Nazionale Scuola Digitale di cui al comma 2.

5. 39. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.

Conseguentemente, alla lettera a), dopo la parola: produttiva inserire le seguenti: culturale e sociale e alla lettera b) dopo la parola: lavoro inserire le seguenti: all'orientamento formativo.

5. 27. Vacca.

Al comma 5, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: orientamento.

5. 25. Marzana.

Al comma 5, sostituire le parole: enti locali con le seguenti: enti pubblici e locali.

5. 26. Vacca.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali, inserire le seguenti: Camere di commercio.

* **5. 34.** Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Al comma 5, dopo le parole: enti locali inserire le seguenti: Camere di commercio.

* **5. 1007.** Centemero, Palmieri.

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: produttiva aggiungere le seguenti: , culturale e sociale.

5. 28. Vacca.

Al comma 5, lettera c), inserire, in fine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.

* **5. 35.** Sgambato.

Al comma 5, lettera c), inserire, infine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.

* **5. 2.** Ciracì, Altieri, Fucci, Marti.

Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo forme incentivanti per il personale collaboratore scolastico.

* **5. 44.** Vezzali, Molea, Capua.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promozione di comunità di apprendimento in cui i membri si sostengono vicendevolmente attraverso strumenti di educazione non formale e alla pari, al fine di incentivare processi virtuosi di rigenerazione culturale, la nascita di nuovi centri di produzione della conoscenza, lo sviluppo di un sapere specifico, locale e differenziato ed il recupero di saperi tradizionali.

5. 18. Martelli.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) incremento fino a 1200 ore per ciascuno studente/ciclo della didattica laboratoriale negli Istituti Tecnici e Professionali per il miglioramento della formazione, dell'abilità e delle competenze dei alunni.

5. 46. Piso.

Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) i soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività di scuola sono responsabili in ordine alla sicurezza ed al mantenimento del decoro degli spazi.

5. 33. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Mazzoli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica sono avviate e, laddove già esistenti, adeguate agli standard internazionali, le bibliomediateche che consentano esperienze di didattica laboratoriale, acquisizione di competenze di ricerca, occasioni di lettura autonoma e critica, sostegno allo studio e all'apprendimento su supporti cartacei, digitali e in rete, nonché supporto al lavoro degli insegnanti. Le bibliomediateche sono organizzate in rete territoriale attorno ad una scuola polo; sono gestite e coordinate da personale individuato nell'organico dell'autonomia, di cui al successivo comma 4, opportunamente formato e periodicamente aggiornato nella misura di almeno una unità per ciascuna rete di bibliomediateche.

5. 32. Manzi, Rampi.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Gli strumenti tecnologici e i sistemi informatici previsti dal Piano nazionale scuola digitale saranno predisposti anche in lingua slovena al fine di garantirne l'accesso e l'utilizzo da parte delle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. 36. Blažina.

Al comma 6, sostituire la parola: 90 con la seguente: 45.

5. 16. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 6 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

5. 37. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 6 sostituire: A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni con il seguente: Per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 75 milioni. A decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa annuale di 30 milioni.

5. 15. Palmieri, Centemero, Lainati.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 30 con la seguente: 60.

Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 24, inserire il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma, pari a 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 30. Luigi Gallo.

Al comma 6, dopo le parole: tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7 aggiungere le seguenti: Ulteriori risorse, potranno essere destinate, previa intesa in Conferenza Stato Regioni, a valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 6 aprile 1987, dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 mag-

gio 2011, n. 188, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione.

5. 19. Palese, Centemero, Palmieri.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Per le finalità di cui al comma 5 è istituito un apposito fondo pluriennale per Comuni, Province e Città metropolitane con una dotazione annua di 200 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra gli enti locali interessati con apposito decreto del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero dell'Istruzione e con Il Ministero dell'Interno e d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.

5. 17. Squeri, Russo, Altieri.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

7. Al fine di favorire e semplificare il percorso di orientamento alla scelta universitaria, gli istituti scolastici, in accordo con le Università del proprio territorio, propongono, organizzano e coordinano incontri di orientamento per gli studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.

5. 29. D'Uva.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente, all'articolo 24, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.036,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.076,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.012,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.055,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.095,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede: *con le seguenti:* Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 16, 4, comma 7, 5, comma 6, 5-bis, 7, comma 7, 10, commi 3 e 5, 11, 12, comma 2, 14, comma 5, 16, comma 6, 17, comma 1, 18, comma 3, e 20, comma 1, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 1.100 milioni di euro per l'anno 2015, a 3.100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 3.136,367 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.176,137 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.100 milioni di euro per l'anno 2022, a 3.112,267 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.155,487 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.195,237 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n.196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.

5. 0. 1002. Adornato, Dorina Bianchi, Scopelliti, Binetti, Vignali, Pagano.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Educazione alimentare nelle istituzioni scolastiche).

1. È ammessa la somministrazione ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso distributori automatici o somministrati da bar interni alla scuola, di alimenti e bevande che osservano gli *standard* così come definiti nell'allegato A.

2. Al fine di favorire l'equilibrio energetico nei pasti somministrati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con le indicazioni dell'OMS e della FAO, si dispone l'applicazione a livello nazionale degli *standard* nutrizionali di cui all'allegato B.

3. Al fine di educare e orientare i minori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, i distributori automatici nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado devono:

a) fornire prodotti che riportano l'etichettatura nutrizionale;

b) rendere disponibili materiali informativi (poster/opuscoli/etichette/banner) nonché elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici;

4. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, individua, con proprio regolamento, tra le figure operanti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, gli addetti al controllo delle disposizioni relative ai distributori automatici di cui al comma 1, nonché le prerogative ad essi attribuite;

5. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interdisciplinare, composto da un funzionario dei seguenti Ministeri: Salute, Istruzione Università e Ricerca, Politiche agricole alimentari e forestali, Sviluppo economico, con la finalità di aggiornare e revisionare ogni volta che lo ritenga opportuno ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute

dei minori dai rischi alimentari, gli *standard* nutrizionali di cui agli allegati A e B. Per l'espletamento di tale incarico non è previsto alcun compenso ai membri del tavolo tecnico e conseguentemente non ne deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

6. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, di intesa con il Ministero della Salute, promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso i seguenti percorsi:

a) di educazione alimentare e motoria per alunni, inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori e contenenti informazioni su: apparato digerente e gusto, principi e funzioni nutrizionali, etichette, funzione sociale del cibo, piramide alimentare, suddivisione dei pasti, conservazione degli alimenti, provenienza degli alimenti, importanza dei prodotti tipici, biologici, Km zero e Km utile, igiene della persona, pericolosità di alimenti e bevande che si discostano dagli *standard* definiti nell'allegato A, stile di vita attivo, piramide dell'attività fisica, apparato locomotore, attività sportiva;

b) di formazione professionale per docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, in materia di alimentazione ed educazione motoria, da predisporre a cura del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca, di intesa con il Ministero della Salute, inserite in modo coordinato nel normale percorso di aggiornamento professionale previsto per tali docenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato;

7. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca stabilisce, con proprio decreto, l'obbligo minimo di 3 ore settimanali di educazione motoria e fisica sia nelle scuole dell'infanzia, che in quelle primarie e secondarie di primo grado, uniformandosi alla media degli *standard* degli altri Paesi europei.

ALLEGATO A

STANDARD NUTRIZIONALI RELATIVI
AI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

(L'offerta di tali alimenti andrà prevista anche in caso di bar interni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado)

Per avere accesso alla vendita nei distributori automatici e nei bar interni alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, un alimento deve:

(1) soddisfare tutti gli standard riguardanti i nutrienti alimentari regolamentati;

(2) essere un prodotto che contiene almeno il 50 per cento in peso di cereali integrali o avere cereali integrali come primo ingrediente.*

* Se l'acqua è il primo ingrediente, il secondo ingrediente deve essere uno degli elementi 2, 3 o 4 qui elencati

(3) avere come ingrediente principale uno dei seguenti gruppi alimentari: frutta, verdura, latticini.

(4) nel caso di alimento composito, deve contenere almeno 1/4 in peso di frutta e/o verdura;

(5) deve contenere almeno il 10 per cento del valore giornaliero di una delle sostanze nutritive considerate utili alla salute (calcio, potassio, vitamina D, fibre alimentari).

Fanno eccezione:

a) Frutta fresca e verdura senza ingredienti aggiunti ad esclusione dell'acqua;

b) Frutta in scatola e frutta congelata senza ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o confezionata, come succo 100 per cento, sciroppo *extralight* o *light*;

c) Conserve vegetali senza altri ingredienti aggiunti, tranne l'acqua o che contengano una quantità trascurabile di zuccheri utilizzati in *food processing* per mantenere la qualità e la struttura del vegetale.

(6) avere meno del 35 per cento di calorie derivanti da grassi totali e meno del 10 per cento di grassi saturi;

Sono esentati dal computo dei grassi totali: lipidi contenuti nei formaggi *light*; noci e semi; prodotti costituiti da sola frutta secca

frutta, frutta a guscio e/o di semi, senza aggiunta di dolcificanti o grassi.

(7) non deve contenere grassi trans (<0,5 g per porzione);

(8) avere una quantità massima del 35 per cento in peso di zuccheri totali: sono eccezioni allo standard: frutta secca o verdura, frutta intera secca o vegetali in pezzi, frutta disidratata o verdure senza zuccheri aggiunti; frutta secca o frutta intera, o a pezzi, con zuccheri aggiunti che sono necessari per l'elaborazione e/o a scopi di appetibilità (mirtili, visciole), prodotti costituiti da sola frutta secca con noci e/o di semi, senza aggiunta di dolcificanti nutritivi o grassi.

(9) avere una quantità massima di 200 mg di sodio, inclusa qualsiasi aggiunta o accompagnamento;

(10) avere una quantità massima di 200 calorie a porzione, comprese eventuali accompagnamenti o aggiunte;

(11) non possono contenere caffeina, ad eccezione di tracce naturalmente contenute.

Nel rispetto degli standard sopra elencati, ove possibile, si preferiscono: prodotti alimentari freschi e locali, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta), prodotti da agricoltura biologica;

Bevande

Sono ammesse le seguenti categorie di bevande:

Acqua naturale o acqua gassata (nessun limite di dimensione);

Latte o yogurt parzialmente scremati o scremati, anche alla frutta;

Succo di frutta o di verdura al 100 per cento di frutta o di verdura in confezioni da 200 ml o succo al 100 per cento di frutta o di verdure diluiti con acqua (con o senza carbonatazione) e senza dolcificanti aggiunti.

ALLEGATO B

Standard nutrizionali ristorazione scolastica.

STANDARD RIPARTIZIONE CALORICA DEI PASTI	
Pasti	Percentuali
Colazione	15-20 per cento
Merenda mattino	5 per cento
Pranzo	35-40 per cento
Merenda pomeriggio	5-10 per cento
Cena	30-35 per cento

STANDARD DEI PRINCIPALI NUTRIENTI			
Apporti raccomandati per il PRANZO	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado
Energia (kcal) corrispondente al 35 per cento dell'energia giornaliera	440-640	520-810	700-830
Proteine (g) corrispondenti al 10-15 per cento dell'energia del pasto	11-24	13-30	18-31
con rapporto tra proteine animali e vegetali: 0,66			
Grassi (g) corrispondenti al 30 per cento dell'energia del pasto	15-21	18-27	23-28
di cui saturi (g)	5-7	6-9	8-9
Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60 per cento dell'energia del pasto	60-95	75-120	95-125
di cui zuccheri semplici (g)	11-24	13-30	18-31
Ferro (mg/)	5	6	9
Calcio (mg/)	280	350	420
Fibra (g/)	5	6	7,5
I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e livelli di attività fisica. Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono conto principalmente dell'età. (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica)			

STANDARD GRAMMATURE DI RIFERIMENTO			
pranzo	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado
Pasta per primi in brodo/in passati verdura, legumi	25-30/20-25	35-40/25-30	40-50/35-40
Pasta di semola, riso, mais, orzo, ecc. per primi asciutti/Pasta secca all'uovo	50-60/45-55	70-80/55-65	80-100/65-75
Pasta all'uovo ripiena	120	140	160
Legumi secchi per passati e sughi	25-30	30-35	35-40
Carne o pesce (per ragù)	20-25	25-30	30-35
Parmigiano (per primi)	6-7	7-8	8-9
Carne	50-60	60-70	70-80

STANDARD GRAMMATURE DI RIFERIMENTO			
Prosciutto	25-30	30-35	35-40
Pesce	60-70	80-100	100-150
Uovo (unità)	1	1	1
Formaggio fresco molle	50-60	60-70	80-100
Mozzarella, caciotta	40-50	70-80	80
Contorni	100	150-200	200-250
Verdura cruda a foglia	40	50	60
Patate	100-120	140-160	160-200
Olio ex. vergine oliva (totale pasto)	12-15	15-18	18-20
Pane	40	50	60
Frutta fresca	150	150-200	200
merende	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado
Latte	150	200	200
Yogurt (conf. g 125)	1	1	1
Miele per dolcificare	5	10	10
Miele/Marmellata da spalmare	15	20	25
Cereali in fiocchi	20	25	30
Biscotti secchi/fette biscottate/crackers	30	35	40
Torte	50-60	70-80	90-100

STANDARD DELLA FREQUENZA DEGLI AUMENTI	
A PRANZO	
Alimento/gruppo di alimenti	Frequenza di consumo
Pane fresco	1 porzione a pasto
Cereali (pasta di semola, riso, orzo, mais...)	Una porzione tutti i giorni; a rotazione le diverse tipologie di cereali - pasta all'uovo/ripiena: 1 volta ogni 15 giorni - pasta all'olio extravergine: 0-1 volta a settimana - passati/zuppe/brodi: 1-2 volte a settimana
Legumi (anche come piatto unico se associati a cereali)	1-2 volte a settimana
Carni fresche	1-2 volte a settimana a rotazione carne bianca/carne rossa
Pesce fresco o surgelato	1-2 volte a settimana
Uova	0-1 volta a settimana
Formaggi	0-1 volta a settimana Parmigiano Reggiano o Grana Padano aggiunti quotidianamente ai primi piatti

STANDARD DELLA FREQUENZA DEGLI AUMENTI	
Carni trasformate (prosciutto crudo, cotto, bresaola, lonzino magro)	0-1 volta ogni 15 giorni in sostituzione della carne fresca
Frutta fresca di stagione	1 porzione a pasto
Verdura ed ortaggi	1 porzione a pasto: -crude 2-3 volte a settimana -cotte 1-2 volte a settimana
Patate	0-1 volta a settimana
Prodotti da forno, dolci preferibilmente non preconfezionati	In occasione di festività: Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico
NOTA: - il piatto freddo può essere proposto non più di 1 volta a settimana - il piatto unico può essere proposto 1 volta a settimana; - i metodi di cottura da preferire: al forno, al vapore, in umido; - dare la preferenza a prodotti freschi e di stagione, ottenuti con metodi di produzione eco-compatibili (agricoltura biologica, produzione integrata – marchio Qualità Controlata), prodotti regolamentati dalla normativa comunitaria (DOP, IGP), prodotti tradizionali regionali (articolo 8 D. Lgs. 173/98), prodotti ottenuti secondo specifiche norme di qualità.	
NELLE MERENDE	
Merenda di metà mattina: - Frutta fresca di stagione intera, a pezzi, frullata, spremuta; - 1 volta al mese può essere proposto un dolce da forno di tipo casalingo;	
Merenda di metà pomeriggio	
Alimento/gruppo di alimenti	Frequenza di consumo
Frutta fresca di stagione (intera, a pezzi, frullata, spremuta)	1-2 volte a settimana
Frutta secca oleosa	1 volta a settimana
Pane	0-1 volta a settimana
Cereali in fiocchi	0-1 volta a settimana
Prodotti da forno salati (con olio extravergine oliva od olio monoseme)	0-1 volta a settimana
Prodotti freschi da forno dolci o gelato in estate	0-1 volta a settimana
Latte anche dolcificato con miele	1-2 volte a settimana
Yogurt	1-2 volte a settimana
Polpa di frutta al 100 per cento frutta	0-1 volta a settimana
Caffè d'orzo o Karkadè (anche dolcificati con miele)	1 volta a settimana

5. 02. Gagnarli, Chimienti, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Valorizzazione delle diversità).

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il

disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero

517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.

4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 350 milioni di euro annui si provvede, fino al fabbisogno, mediante soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10.

5. 07. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000, sono destinati cento milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente all'articolo 24, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso, sostituire le parole: « pari complessivamente a 1.000 milioni per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 », con le seguenti: « pari complessivamente a 1.100 milioni per l'anno 2015, a 3.100 per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e a 100 milioni a decorrere dal 2020 »;

b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: « c-bis) quanto a 100 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui

all'articolo 21 comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. ».

5. 04. Adornato, Scopelliti, Binetti, Dorina Bianchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica).

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti, opportunamente formati, che concorre alla progettazione e alla realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni per classe non deve essere superiore a venti.

5. 06. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

Conseguentemente all'articolo 10, comma 3 sostituire la cifra: 381,137 milioni con la seguente: 281,137 milioni.

5. 03. Falcone, Molea, Vargiu.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

*** 5. 01.** Centemero, Palmieri, Lainati, Altieri.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Parità scolastica in materia di sostegno).

1. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

*** 5. 0. 1000.** Pagano.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede: per 2,8 milioni di euro, per l'anno 2015 e 11,4 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e 800 mila euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 0. 1004. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica).

1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2015/2016, oltre alle risorse previste nell'ambito di finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 per il programma di didattica integrativa di cui all'articolo 7

del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente norma pari 3,6 milioni di per l'anno 2015 e di 11,4 per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge 11 marzo 2014 n. 23.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 0. 1003. Vacca, Marzano, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Educazione al valore del cibo).

1. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze degli studenti in merito al valore del cibo e dell'alimentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale sperimentale «educazione al valore del cibo», in sinergia con la programmazione europea e regionale.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche di primo grado promuovono, all'interno dei piani triennali di cui all'articolo 2 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale «educazione al valore del cibo» di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale « educazione al valore del cibo » persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze degli studenti in materia di educazione alimentare, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);

b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione;

c) formazione e aggiornamento dei docenti per lo svolgimento continuativo delle attività di cui al presente comma, garantendo un approccio integrato tra alimentazione e ambiente e un approfondimento nel campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare;

d) realizzazione di attività integrate di educazione alimentare e motoria, per favorire il *wellness*, sani stili di vita e il contrasto all'obesità e ai disturbi legati alla cattiva alimentazione;

e) distribuzione di frutta, di prodotti ortofruttili e ortofruttili trasformati, nei sistemi di ristorazione scolastica, nonché mediante l'installazione di distributori automatici di prodotti frutta e latte all'interno degli istituti scolastici, in collegamento con i corrispondenti progetti europei;

f) realizzare progetti e giochi didattici secondo l'approccio « imparare giocando », nonché attività informative, formative e divulgative relative:

1) al legame tra alimentazione e cultura, storia e paesaggio tipici, con particolare attenzione agli aspetti legati alla dieta mediterranea;

2) agli effetti e alle relazioni tra dieta equilibrata, salute pubblica e tutela dell'ambiente;

3) al valore del cibo al fine di promuovere una crescente consapevolezza delle tematiche inerenti il mancato diritto

di accesso universale al cibo, il contrasto allo spreco e la connessione tra alimentazione e produzione agricola.

4. Le istituzioni scolastiche possono individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 2.

5. Per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, possono dotarsi, dandone evidenza nei piani triennali di cui all'articolo 2, di laboratori attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti cofinanziatori, di enti locali, università, associazioni, fondazioni, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di laboratori della biodiversità, attraverso la coltivazione di varietà di piccole produzioni (ortofrutti-cole);

b) realizzazione di laboratori di cucina didattica;

c) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del *Made in Italy*, in base alla vocazione produttiva di ciascun territorio;

d) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

6. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nel presente articolo, nell'anno finanziario 2015 è utilizzata quota parte, pari a euro 15 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 2, comma 7.

5. 0. 1001. Malvezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Assegnazione risorse alle istituzioni scolastiche).

1. L'assegnazione di risorse aggiuntive, autorizzate da disposizioni di legge o di

regolamento, alle Istituzioni scolastiche, avviene previo bando pubblico adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

5. 0. 1005. Vacca, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

ALLEGATO 2

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: degli studenti aggiungere le seguenti: e di rendere il digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale,.

5. 4. Coppola, Ascani, Marco Di Maio, Quintarelli, Bonaccorsi, Capua Tentori, Basso, Peluffo, Gadda, Dallai, Malpezzi, Bonomo, Bargerò, Carrozza, D'Alia, Gribaudo.

Al comma 3, lettera d), dopo la parola: didattica, inserire le seguenti: e lo sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti così come previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006.

5. 48. Santerini, Lo Monte.

Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni *con le seguenti:* la Conferenza Unificata.

*** 5. 53.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 3 lettera f) sostituire le parole: la Conferenza Stato-Regioni *con le seguenti:* la Conferenza Unificata.

*** 5. 9.** Centemero, Russo, Squeri.

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: da collocare presso le scuole con più alto livello di innovatività.

5. 38. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

g-bis: definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell'identità e del profilo digitale di studenti, docenti, dirigenti scolastici e personale tecnico amministrativo;

g-ter: definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell'ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme

digitali dedicate all'apprendimento, fruizione o produzione di contenuti didattici digitali;

g-quater: definizione dei criteri e delle finalità ai fini dell'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e circolazione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici;

Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sopprimere la lettera m).

5. 54. Ascani, Ghizzoni, Malpezzi, Rocchi, Carocci, Blažina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Molea, Palmieri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	34
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo</i>)	37

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ERRATA CORRIGE	36

SEDE REFERENTE

Lunedì 4 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che hanno cessato di far parte della Commissione i deputati Roberto FICO e Paola PINNA.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 28 aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, avverte che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli di tutte le Commissioni permanenti, ad eccezione di quelle delle Commissioni Trasporti e Agricoltura, che sono convocate sul punto nelle giornate, rispettivamente, di mercoledì e di domani. Avverte, inoltre, che è stato ritirato l'emendamento 5.1 Kronbichler ed altri.

Ricorda che sono stati presentati ulteriori 4 emendamenti del Governo, mentre 4 ne ha presentati in qualità di relatore. I nuovi emendamenti sono stati già inviati a tutti i deputati della Commissione e trasmessi alle Commissioni di settore ai fini dell'espressione del prescritto parere. Il fascicolo dei nuovi emendamenti è in distribuzione e sarà allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Con riferimento agli emendamenti presentati a sua firma in qualità di relatore, fa presente che: l'emendamento 4.10 modifica l'articolo 4 relativo ai costi amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, precisando che la misura dei diritti amministrativi, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, è determinata « in proporzione ai » ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto di autorizzazione generale; l'emendamento 5.2, in accoglimento della condizione posta dalla VII Commissione Cultura, riformula l'articolo 5 relativo ai servizi di media audiovisivi; in particolare, si specifica che l'esclusione dai limiti di affollamento pubblicitario – sottoposta alla duplice condizione della autonoma collocazione nella programmazione e del non inserimento all'interno di un'interruzione pubblicitaria – si applica esclusivamente ai *trailers* cinematografici di provenienza europea; l'articolo aggiuntivo 15.01 introduce l'articolo 15-bis contenente disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali; in particolare, viene introdotta – a decorrere dal 1 gennaio 2016 – la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso la gestione previdenziale obbligatoria (generale, speciale e separata) e i regimi speciali sostitutivi, nonché presso le forme obbligatorie di previdenza per i professionisti, con quelli maturati presso le Organizzazioni internazionali presenti nel territorio dell'Unione europea e della Confederazione elvetica. La disposizione è volta a definire la procedura di infrazione n. 2014/4168 per mancata applicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 luglio 2013 (causa C-233/12) con cui l'Italia è stata condannata al riconoscimento, ai fini contributivi, dei periodi di lavoro effettuati presso un'Organizzazione internazionale (cosiddetta sentenza « Gardella »); l'articolo aggiuntivo 20.02 introduce il nuovo Capo IX-bis e l'articolo 20-bis, apportando alcune modificazioni alla legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della norma-

tiva e delle politiche dell'Unione europea. In particolare, si individuano i criteri per la nomina del Segretario del CIAE (articolo 2, nuovo comma 9); si interviene in materia di atti delegati, prevedendo l'obbligo di trasmissione alle Camere dei progetti di atti delegati (articolo 6), l'abrogazione della procedura di delega legislativa per il recepimento di atti delegati (articolo 31, comma 6) e l'attuazione in via regolamentare delle norme dell'Unione europea contenenti adeguamenti tecnici e di atti delegati e di esecuzione (articolo 36, comma 1), dettagliando, infine, la disciplina per l'esercizio del relativo potere sostitutivo (articolo 36, nuovo comma 2).

In attesa delle deliberazioni che potranno essere assunte dalle Commissioni di settore, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Lunedì 4 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.

Atto n. 145.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la relatrice, onorevole Albini, ha illustrato i contenuti

del provvedimento in titolo, il cui esame è stato sospeso in attesa del parere della Conferenza Stato-Regioni. A tale proposito segnala che, pur non essendo ancora pervenuto il suddetto parere, il Governo ha chiesto alle Camere di esprimersi in ogni caso sul provvedimento in considerazione della prossima scadenza della delega ad esso attribuita, ai fini dell'attuazione della direttiva 2013/31/UE.

In sostituzione della relatrice, formula pertanto una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 433 del 28 aprile 2015, a pagina 191, prima colonna, ventottesima riga, la parola « compatibili » è sostituita dalla seguente « compostabili ».

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
(C. 2977 Governo).**

**ULTERIORI EMENDAMENTI
PRESENTATI DAL RELATORE E DAL GOVERNO**

ART. 1.

Dopo l'articolo inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

L'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.

1. 01. Il Governo.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: « sulla base dei » con le seguenti: « in proporzione ai ».

4. 10. Il Relatore.

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: « favore, nonché » sono ag-

giunte le seguenti: « , a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria ».

5. 2. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali – Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 22 è sostituito dal seguente:

« 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a

società poste, successivamente al 31 dicembre 2004 sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriori ».

7. 4. Il Governo.

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità » sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 3, le parole: « o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni ».

11. 02. Il Governo.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione 2014/4168).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentarsi all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il di-

ritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi, invece, in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'Organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale viene chiesto il riscatto.

6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

7. Lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche.

8. I dati personali trasmessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le

politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 01. Il Relatore.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge n. 234 del 2012).

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

« ART. 41-bis.

(Fondo recepimento normativa europea).

1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di

euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, per l'anno 2015 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 01. Il Governo.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI.

ART. 20-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

« 9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza. »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « I progetti di atti » sono inserite le seguenti: « legislativi e delegati ».

Conseguentemente:

1. *all'articolo 36:*

la rubrica è sostituita con la seguente: (Adeguamenti tecnici e attuazione di atti delegati e di esecuzione dell'Unione europea);

al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: « Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, nonché agli atti delegati e »;

2. *all'articolo 31, il comma 6 è soppresso.*

c) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di » le parole: « due mesi » sono sostituite dalle seguenti: « quattro mesi »;

d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. ».

20. 02. Il Relatore.

INDICE GENERALE

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. Esame emendamenti C. 342-957-1814-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato	3
---	---

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente. C. 342 e abb.-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	4
--	---

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	5
---	---

AVVERTENZA	7
------------------	---

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994 Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
--	---

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati all'articolo 5</i>)	13
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	32
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	34
---	----

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	34
---	----

ALLEGATO (<i>Ulteriori emendamenti presentati dal Relatore e dal Governo</i>)	37
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti. Atto n. 145 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ERRATA CORRIGE	36

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0004430